

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CIVILE

" Casa del Popolo di Razzuolo "

TITOLO I° = Costituzione, Sede, Scopo,

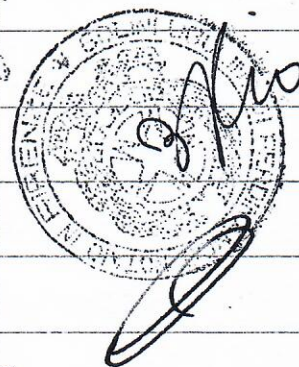
Art. 1°) E' costituita con sede in Borgo S. Lorenzo
Razzuolo una Associazione che assu-
me la denominazione di "Casa del Popolo di Razzuolo"
ed avrà la durata fino al 31/12/2000.

Art. 2°) L'Associazione si propone :

- a) di favorire ai lavoratori l'esercizio del diritto
alla ricreazione, al riposo e alla elevazione
culturale;
- b) di sollecitare e promuovere il sano impiego del
tempo libero dal lavoro;
- c) di stimolare lo spirito di amicizia e di solida-
rietà fra tutti i lavoratori;
- d) di aiutare lo sviluppo del movimento ricreativo
popolare;
- e) di dare assistenza, attraverso forme morali e ma-
teriali, ai Soci, ai loro familiari e alla popo-
lazione;

A tali fini essa provvede :

- 1) a prendere quelle iniziative nel campo della cul-
tura, dello sport, del turismo, dello spettacolo, del-
lo svago, del riposo e dell'assistenza, rispondenti



alle esigenze dei Soci.

2) a raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

L'Associazione è apertistica; tuttavia essa, attraverso il suo ordine democratico interno e le iniziative sociali, dovrà contribuire allo sviluppo della personalità umana di ciascun Socio secondo i principi fondamentali della costituzione della Repubblica Italiana.

TITOLO II° - SOCI -

Art. 3°) Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini d'ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Art. 4°) Per essere ammesso a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità.

1°) La domanda di ammissione deve contenere l'indica-

(3)

2 - alle esigenze dei Soci.

2) a raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

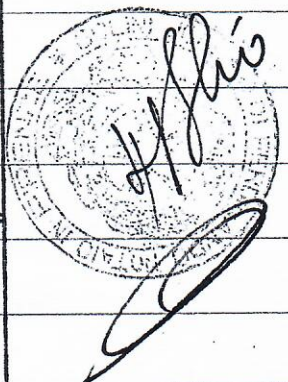
L'Associazione è apartitica; tuttavia essa, attraverso il suo ordine democratico interno e le iniziative sociali, dovrà contribuire allo sviluppo della personalità umana di ciascun Socio secondo i principi fondamentali della costituzione della Repubblica Italiana.

TITOLO II° - S o c i -

Art. 3°) Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini d'ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Art. 4°) Per essere ammesso al Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità.

1°) La domanda di ammissione deve contenere l'indica-



(3)

zione :

a) nome, cognome, paternità, data di nascita, luogo di nascita, professione, residenza;

b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;

2°) La domanda deve essere firmata da due Soci che non ricoprano cariche sociali, che garantiscano sulla moralità ed onestà del Richiedente.

Art. 5°) L'ammissione a Socio viene deliberata dal

Consiglio Direttivo dopo che la domanda è rimasta affissa nel locale sociale per quindi giorni. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di accogliere o respingere la domanda di ammissione. In questo secondo caso la domanda deve essere respinta entro trenta giorni dalla data di presentazione senza esporre i motivi della decisione.

Il Consiglio Direttivo stabilirà le modalità di pagamento, la differenziazione delle quote sociali

e quote di ammissione.

Art. 6°) I diritti dei Soci consistono :

a) nel frequentare, insieme ai loro familiari, i locali dell'Associazione e nel partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

b) Il Socio può ritirare settimanalmente, dalla Segreteria dell'Associazione fino a cinque biglietti

5
- A -
d'invito, da distribuire, sotto la sua responsabilità, ad amici e conoscenti.

c) Il Socio che divenga disoccupato è disimpegnato dal pagamento delle quote mensili per tutto il periodo di disoccupazione, e conserva ogni e qualunque diritto di Socio.

Art. 7°) I Soci sono tenuti :

- a) al versamento delle quote ¹/Sociali¹
- b) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali.

Art. 8°) I Soci sono espulsi e radiati per i seguenti motivi :

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, al Regolamento interno o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b) quando si rendano morosi al pagamento delle quote sociali, senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) quando tengano, tanto in pubblico quanto in privato, riprovevole condotta;

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza delle metà più uno dei membri del Consiglio.

I Soci radiati, per morosità potranno, dietro loro domanda, essere riammessi, pagando una nuova tassa di iscrizione, osservando tutte le norme relative alle nuove domande di ammissione, dopo sei mesi dall'avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci.

I Soci espulsi o dimissionari o gli eredi dei Soci defunti non hanno alcun diritto di ² ~~prelevare~~ ² pretendere verso l'Associazione, a nessun titolo e per nessun motivo.

TITOLO III° - Patrimonio Sociale

Art. 9°) Il patrimonio sociale è costituito :

- a) dall'introito delle quote sociali e delle quote di iscrizione;
- b) dagli utili derivanti dalla attività svolta dall'Associazione;
- c) dal patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dell'Associazione;
- d) dai contributi ed erogazioni.

Art. 10°) Le somme versate per tasse di iscrizione e per quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

TITOLO IV° - Bilancio

Art. 11°) Il Bilancio comprenderà l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato entro il mese di Marzo successivo.

4

Il Bilancio dopo la sua preparazione da parte del Consiglio deve essere reso noto a tutta l'Assemblea dei Soci, per la sua approvazione definitiva.

TITOLO V° - A s s e m b l e e -

Art. 12°) Le Assemblee sono straordinarie e ordinarie.

L'Assemblea Ordinaria :

- a) approva il Bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera sulla responsabilità dei Consiglieri e dei Sindaci;
- d) delibera su tutti i programmi relativi alle attività sociali.

Le Assemblee hanno luogo quattro volte l'anno, nella prima decade di ogni trimestre e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 dei Soci. In questi ultimi casi l'Assemblea deve aver luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Art. 13°) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei

Soci presenti su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno. La seconda convocazione deve aver luogo una ora dopo la prima.

Art. 14°) Per deliberare sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento, sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, è indispensabile il voto favorevole dei 3/5 dei Soci.

Art. 15°) Per le votazioni si procederà per alzata e seduta; per le elezioni delle cariche sociali, la votazione sarà a scrutinio segreto. In caso di parità di voti, la votazione sarà rinnovata entro quindici giorni.

Art. 16°) Hanno diritto a voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei Bilanci.

Art. 17°) L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dovranno risultare da verbale.

TITOLO VI° - Consiglio Direttivo -

Art. 18°) Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 13 Consiglieri, eletti fra i Soci iscritti nell'elenco da almeno tre mesi, e che abbiano interamente ver-

9
sato le quote sociali.

Il Consiglio dura in carica un anno. I suoi membri sono rieleggibili.

Art. 19°) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Cassiere, il Segretario, l'economo provveditore e fissa la responsabilità degli altri Consiglieri, in relazione all'art. 2 comma 1-2. La Presidenza si compone del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

Art. 20°) Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, straordinariamente quando lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano domanda un terzo dei Consiglieri e un Sindaco.

Le adunanze di Consiglio sono valide quando intervenga la metà più uno dei suoi membri.

In assenza del Presidente la riunione sarà tenuta dal Vice Presidente.

Art. 21°) Il Consiglio Direttivo ha tutta la responsabilità della regolare amministrazione dell'efficiente funzionamento delle attività sociali svolta dalla Associazione.

Il Consiglio direttivo deve :

1°) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

2°) Redigere i Bilanci;

3°) compilare i programmi di attività da sottoporre all'Assemblea.

- 9

4°) stipulare, tutti gli atti e contratti in genere inerenti all'attività sociale, purchè tali atti e contratti non comportino un impegno finanziario o siano di valore superiore alla somma di Lire 300.000.= Gli atti e i contratti di compra-vendita o le obbligazioni che comportano un impegno finanziario o siano di valore superiore a Lire 300.000.= devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci;

5°) Deliberare sulla riammissione, la radiazione, la espulsione dei Soci;

6°) Formulare il regolamento interno per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea. Le eventuali modifiche che nel tempo si potranno rendere necessarie dovranno essere ugualmente sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

7°) Dare sede permanente ed accogliere la richiesta dell'uso della Sala da parte di Enti, Partiti e Associazioni democratiche.

8°) Dare l'adesione dell'Associazione ad organismi democratici ed Enti che abbiano per scopo la difesa degli interessi dei lavoratori.

Art. 22°) Il Presidente ha la rappresentanza e la

M
- 10 -

firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

TITOLO VII° - Collegio Sindacale -

Art. 23°) Il Collegio Sindacale si compone di due membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili. Nelle riunioni di Consiglio essi non hanno voto deliberativo.

TITOLO VIII° - Scioglimento e Liquidazione -

Art. 24°) La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa a maggioranza non minore del 3/5 dei soci.

Art. 25°) In caso di scioglimento dell'Associazione la destinazione del patrimonio sociale e la sua utilizzazione deve essere stabilita dall'Assemblea medesima che deciderà lo scioglimento dell'Associazione.

1. cassa "Sociali" e leggi "Menzie"

2. cassa "rilevare" e leggi "rilevare"

(3) cassa la pagina completamente incasellata"

F.ti - Malevolti **Borlo** - Gurioli Angelo - Francini

Giorgio - Tagliaferri Pietro - Tagliaferri Agostino -

Pieri Giulio - Pieri Federigo - Malevolti Osman -

Romagnoli Ugo - Malevolti Ottavio - Pieri Vincenzo -

Rolando Tagliaferri - F° Dr. Ugolino Golini Notaro -